

TRASPARENZA BANCARIA

FOGLIO INFORMATIVO

FI_CERT-DEPOSITO_C

Fine esercizio:

Rel. 01

Aggiornato al: 1 ottobre 2020

iggionnate an in

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Banca: Banca del Fucino S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma** Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: 03124

Iscritta all'albo delle Banche: n. 5640

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. 1458105

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo

CHE COS'E' UN CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è un certificato rilasciato dalla Banca dietro versamento di una somma di denaro, che conferisce al possessore legittimo, il diritto di riscuotere, alla scadenza, la somma più gli interessi in essa maturati.

In particolare, gli interessi sono regolati, a seconda del tipo, in un'unica soluzione alla scadenza o semestralmente;

quest'ultimo caso solo per durate a partire da 12 mesi.

Rappresenta una delle forme di deposito a risparmio vincolato a tempo, regolato a tasso fisso. Il deposito non è svincolabile anticipatamente.

Il certificato di deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al titolare, in tutto o in parte, la quota investita. Per questa ragione Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun titolare una copertura **fino a 100.0000,00 Euro.** Dal 1º gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd *Bail-in*)che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

Principali Rischi

- · rischio di tasso: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi; questa possibilità dunque rimane limitata i all'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche.
- rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata,
 l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
- · rischio di controparte: acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell'emittente assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi. (tale titolo, laddove rimborsabile al portatore, non rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
- · rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo: nel caso in cui l'investitore detenga un certificato di deposito (nominativo o al portatore) non immesso in un dossier titoli, lo stesso si assume il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo. Ciò significa che la Banca, ai sensi della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modifiche ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti di legge, potrà rilasciare un duplicato del titolo non prima di circa 4 mesi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca, nella misura minima se a favore del Cliente.

CERTIFICATI A TASSO FISSO		
Tipologia tasso	Fisso	
Tagli investimenti	Minimo € 5.000 - oltre per multipli di € 1.000 Massimo € 500.000.00	



FI_CERT-

TRASPARENZA BANCARIA	DEPOSITO_C	Rel. 01
FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
CERTIFICATI DI DEPOSITO	Fine esercizio:	
<u> </u>		

Criterio di calcolo interessi	Anno Civile	
Periodicità di liquidazione interessi:		
Fino a 9 mesi	Alla scadenza	
12 mesi	Seme opp Alla sc	
Certificati Zero Coupon	Non distribuisce interessi – Il rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo d'emissione, quest'ultimo sempre sotto la pari	
Recupero spese per certificato (da corrispondere all'estinzione)	€ 9	,30
Gestione e custodia certificati su Dossier Titoli	Gratuita	
Imposta di Bollo sull'investimento	Ai sensi di Legge p	ro tempore vigente
Spese invio comunicazioni di legge	Invio postale	On line ed E-mail¹
	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	On line ed E-mail ¹
	€ 0,45	Non previste

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Rendimenti nominali annui:

Durata	Taglio minimo (€)	Tasso nominale annuo lordo	Ritenuta	Tasso nominale annuo netto
Certificati di Deposito Ordinari				
2 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
3 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
4 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
6 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
9 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
12 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
Certificati di Deposito Zero Coupon				
6 mesi	5.000,00	0,30%	26%	
12 mesi	5.000,00	0,30%	26%	

RECESSO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del titolo.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- •Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- •PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non



TRASPARENZA BANCARIA

FI_CERT- DEPOSITO_C	Rel. 01

FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATI DI DEPOSITO

Aggiornato al:	1 ottobre 2020

Fine esercizio:

possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

<u>Per esperire il suddetto procedimento di mediazione</u>, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Tasso annuo effettivo lordo	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al lordo delle ritenute fiscali.
Tasso annuo effettivo netto	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali